

È quanto stabilito da un decreto del ministero dell'istruzione emanato su ricorso gerarchico

I docenti non timbrano il cartellino

Il rispetto dell'orario viene attestato dal registro di classe

di Antimo Di Geronimo in "Italia Oggi" di martedì 10 agosto 2004

Il docente che non timbra il cartellino non è sanzionabile. È quanto prevede un decreto del ministero dell'istruzione (prot. 1707/04). Il provvedimento è stato emanato in accoglimento di un ricorso gerarchico, sulla base di un parere vincolante emesso dal consiglio nazionale della pubblica istruzione (prot. 13414 adunanza del 30/10/20039). Ecco come si sono svolti i fatti.

IL FATTO

Una docente di scuola superiore aveva rifiutato, ripetutamente, di timbrare il cartellino in ingresso e in uscita dalla scuola. L'insegnante, peraltro, si era sempre recato al lavoro. E aveva regolarmente fatto lezione, compilando diligentemente il registro. L'attivazione dell'orologio marcatempo, peraltro, non era stata nemmeno concordata con la Rsu di scuola. Ciò non di meno, il dirigente scolastico aveva ritenuto opportuno attivare un procedimento disciplinare nei confronti del docente. Procedimento che aveva avuto termine con l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto. Di qui la presentazione del ricorso gerarchico al ministro dell'istruzione, che veniva prontamente accolto.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il dirigente scolastico aveva inviato al docente una prima comunicazione con la quale aveva invitato l'insegnante "a timbrare quotidianamente e regolarmente", si legge nel documento, "per documentare l'inizio e il termine della prestazione". Alla nota in questione, l'interessato dava tempestivo riscontro, spiegando al dirigente che: "La presenza del docente deve essere garantita in classe, non all'interno dell'istituto", si legge nella risposta, "ed è rilevata dai registri obbligatori". In più, il docente adduceva a sostegno del suo comportamento l'inesistenza di obblighi di legge e di regolamentazioni interne all'istituto in questione. Né tanto meno di accordi sindacali integrativi d'istituto sull'uso di marcatempo. Pure necessari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 300/70. Dopo di che il dirigente inviava un'ulteriore nota al docente, avvertendolo che la mancata timbratura del cartellino avrebbe dato luogo a rilievi disciplinari. A seguito di tale presa di posizione del dirigente, il docente inviava un'argomentata risposta, riaffermando l'inesistenza dell'obbligo di timbrare e invitando il dirigente a fornire i relativi riferimenti nor-

mativi a sostegno di quanto affermato. E a seguito di tale risposta, il dirigente si risolveva a irrogare la sanzione dell'avvertimento scritto.

IL RICORSO

Una volta ricevuta la notifica della sanzione, il docente si risolveva a presentare ricorso, adducendo a sostegno della domanda una serie di elementi di diritto. Tra questi, anche la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il rispetto dell'orario delle lezioni: "È attestato unicamente dalla firma del registro di classe (sezione V del 20/11/1996)", costituendo peraltro "dotazione obbligatoria di ciascuna classe" facente fede "erga omnes, quale attestazione di verità, dell'attività svolta in classe dall'insegnante (sezione V del 31/11/1996)". In buona sostanza, dunque, oltre a eccepire diversi vizi formali in ordine al procedimento disciplinare, il docente contestava, nella sostanza, la fondatezza delle argomentazioni addotte dal dirigente, citando la magistratura di legittimità.

L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

Argomentazioni condivise e fatte proprie anche dal consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 30 ottobre 2003, esprimeva al ministro dell'istruzione parere favorevole all'accoglimento del ricorso. E a seguito di tale atto, il ministro accoglieva il ricorso con il provvedimento in questione.

IL MARCATEMPO

Allo stato attuale non esistono norme secondarie che dispongono l'utilizzo dell'orologio marcatempo nelle scuole. La prassi, peraltro, è stata introdotta nella pubblica amministrazione dalla Finanziaria del 1995 (art. 22, legge 724/94). Una norma primaria, dunque, che per poter essere applicata ai docenti avrebbe avuto la necessità di un ulteriore passaggio legislativo a livello secondario. L'amministrazione, invece, non ha mai emesso alcun provvedimento di attuazione. Oltretutto sulla questione è intervenuta, in epoca precedente, anche la funzione pubblica con la circolare 20/10/1992, n. 4797/92, stabilendo che: "La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo". Considerando che si tratta di norma speciale, dovrebbe derogare la norma primaria fino alla formazione di norme secondarie di segno contrario.